

		$D \Box$	NΙ	123	$\sim$	0
IJ	$\Gamma$	K F	IN.	175	ひし	7

Del 29/08/2018

Identificativo Atto n. 1456

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto
AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI FAUNA STANZIALE NEI COMPRENSORI ALPINI D
BRESCIA N. 3 - MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 - BASSA VALLE CAMONICA, N. 5
- SEBINO, N. 6 - VALLE TROMPIA, N. 7 - VALLE SABBIA, N. 8 - ALTO GARDA
STAGIONE VENATORIA 2018/2019 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine
di cui \_\_\_\_ pagine di allegati



# IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA

**Vista** la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;
- la D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/425 "disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2018/2019" in cui, tra l'altro, viene previsto che il Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR competente per territorio approvi, con proprio decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;

#### Viste:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "Calendario venatorio regionale";
- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 capo IV , Esercizio venatorio in Zona Alpi;
- il regolamento per il controllo e il prelievo della Volpe (Delibera del Consiglio



Provinciale di Brescia n. 45 del 24.11.2003);

- il regolamento per il prelievo della selvaggina stanziale in zona alpi (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 31 del 27.09.2002);
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento";
- il Piano di Gestione della ZPS IT 2070402 "Alto Garda Bresciano" approvato con Decreto della Direzione Generale Regione Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio n. 5 del 4 gennaio 2011;
- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art 11, prevedono che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia, dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione della Provincia;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";

## Considerato che

- i Comprensori alpini di Caccia di Brescia, n. 3 Media Valle Camonica, n. 4 Bassa Valle Camonica, n. 5 Sebino, n. 6 Valle Trompia, n. 7 Valle Sabbia, n. 8 Alto Garda (di seguito CA3, CA4, CA5, CA6, CA7 e CA8) hanno inviato alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche contenenti i risultati dei monitoraggi delle specie Lepre comune, Lepre bianca e Volpe, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità, (registrate agli atti dal 10.7.2018 al 21.08.2018);
- le risultanze delle attività di censimento delle specie sopra citate, presentati dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art.8 della L.R. 26/93 (note registrate agli dal 10.7.2018 al 20.8.2018);
- i Comitati dei Comprensori alpini in questione hanno approvato i programmi di gestione comprensivi dei piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria, con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica;
- la Comunità Montana Parco Alto Garda, con Determinazione n. 143 del 7.08.2018 del responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste, ha espresso parere positivo in ordine al piano di prelievo della lepre proposto dal CA8;



### Dato atto che

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona alpi, prevista dalla vigente disciplina a partire dal 16 settembre con avvio differenziato nei vari territori dei Comprensori;

**Tenuto conto** dell'esito positivo dell'istruttoria in atti, nella quale vengono analizzati, al fine della calibrazione dei piani di prelievo, i dati ricavati dai censimenti, i piani di prelievo degli ultimi anni e le immissioni di fauna stanziale nella zona faunistica delle alpi;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- contenere numericamente le specie alloctone, mitigare e prevenire danni alle produzioni agricole;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia alle specie Lepre comune (Lepus europaeus), Lepre bianca (Lepus timidus), Volpe (Vulpes vulpes), Fagiano (Phasianus colchicus), Starna (Perdix perdix), Pernice rossa (Alectoris rufa), Silvilago o minilepre (Sylvilagus floridanus), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) nei comprensori Alpini CA3, CA4, CA5, CA6, CA7 e CA8 secondo le disposizioni contenute nelle proposte dei Comprensori stessi, adeguando il numero dei capi delle specie lepre comune e variabile prelevabili e proposti dai singoli Comprensori rispetto all'andamento degli indici e degli abbattimenti registrati negli anni;

**Vista** la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 "IV Provvedimento organizzativo 2018", con la quale è stato affidato a Enrica Gennari l'incarico ad interim di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Brescia;

## **DECRETA**

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia alle specie Lepre comune (Lepus europaeus), Lepre bianca (Lepus timidus), Volpe (Vulpes vulpes), Fagiano (Phasianus colchicus), Starna (Perdix perdix), Pernice rossa (Alectoris rufa), Silvilago o minilepre (Sylvilagus floridanus), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) nei comprensori Alpini CA1 – Ponte Di Legno, CA3 – Media Valle Camonica, CA4 – Bassa Valle Camonica, CA5 – Sebino, CA8 – Valle Trompia, CA7 – Valle Sabbia, CA8 – Alto Garda secondo le quantità di seguito indicate:

SPECIE	CA3	CA4	CA5	CA6	CA7	CA8
Lepre comune	105	90	105	308	340	215
Lepre bianca	10	5	0	2	7	0
Volpe	35	40	30	0	3	7
Fagiano	857	860	650	987	815	258
Starna	454	228	472	1073	300	215
Pernice rossa	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Minilepre	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Coniglio selvatico	0	0	10	10	10	10

- 2. di disporre che lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare che:
  - secondo la D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/425, il piano di prelievo della lepre comune venga chiuso qualora non venga prelevato almeno l'80% dei capi autorizzati entro il 14 novembre 2018 e il piano della lepre bianca venga chiuso qualora non venga prelevato almeno l'80% dei capi autorizzati entro il 18 novembre 2018, a tale proposito i Comprensori Alpini sono tenuti a comunicare il numero totale di capi prelevati di lepre comune ogni lunedì e giovedì all'indirizzo mail utrbrescia@regione.lombardia.it della Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca di Brescia su file excel appositamente predisposto dalla Struttura stessa;
  - il Comitato di Gestione competente per territorio possa individuare la suddivisione dei capi da prelevare per settore/comune;
  - la caccia alla lepre bianca nel CA6 si concluda il giorno 14 novembre 2018, come da richiesta del comprensorio stesso;
  - tutti i capi di lepre vengano conferiti ai centri di controllo predisposti dal Comprensorio al fine di registrare il prelievo e per il rilievo delle misure biometriche;
- 3. di dare atto che:



- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Regionale e alla Polizia Provinciale;
- il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della DG Sanità citato in premessa;
- 4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Comunità Montana Parco Alto Garda bresciano, alla Polizia Provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
- 5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

IL DIRIGENTE ENRICA GENNARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge